

- 3) Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, L. 223/91, l'individuazione dei lavoratori da esodare sulla base dei profili professionali evidenziati nell'Allegato 1 della comunicazione di apertura della procedura, avverrà sulla base del seguente criterio:
- ✓ lavoratori che non si oppongano al collocamento in mobilità, nell'ambito delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali;
- 4) La Società espletterà tutti gli adempimenti di sua competenza necessari per permettere ai lavoratori collocati in mobilità di essere regolarmente iscritti nelle relative liste;
- 5) Al fine di ridurre le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione del programma di mobilità, l'Azienda erogherà ai lavoratori che non si opporranno al collocamento in mobilità, un sostegno economico;
- 6) L'incentivo all'esodo sarà erogato ad avvenuta ratifica in sede sindacale degli accordi di transazione individuale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c., che con impegno di entrambe le parti, si cercherà di effettuare entro il 31.03.2010. L'azienda si impegna ad erogare detto incentivo entro il 31.03.2010.

Le parti, nella determinazione della decorrenza della collocazione in mobilità del personale non hanno esercitato la facoltà di proroga e di deroga dei termini previsti dall'art. 8, c. 4°, L. 236/1993.

Le parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente Accordo, la procedura di mobilità di cui in premessa, è da intendersi espletata e conclusa con la data odierna, a tutti gli effetti degli artt. 4, 5 e 24 della Legge n°223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

per Partesa Sud Adriatico S.r.l.

Anno Bonetti
Roberto Bonetti

per FISASCAT CISL



per FILCAMS CGIL



per UILTUCS UIL

